

NRG n. 608-1-2025

Sentenza 730/2025

Repertorio 774/2025

Concordato 3/2025
minore



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE CIVILE XIV

In persona del giudice designato, dott.ssa Daniela Cavaliere, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di omologa di concordato minore ex art. 78 CCII iscritto al n. 608-1-2025 proposta da FUSACCHIA Sergio (CF. FCSRG55H24H501E) nato a Roma il 24.06.1955 ed ivi residente Via Nepal n° 33, con l'Avvocato Isabella Castiglione;

letto il ricorso depositato in data 7.04.2025 con cui a fronte di un debito di euro 658.675,61, escluso interessi e sanzioni, contratto in massima parte nell'esercizio dell'attività di impresa ha formulato una proposta di concordato minore ex art. 72, comma secondo, CCII proponendo ai creditori il pagamento della somma complessiva di euro 120.000,00 integralmente messa a disposizione dai figli, Alessandro e Federica Fusacchia in un'unica soluzione, a favore di ADER del 20% (venti) della quota capitale del debito residuo con azzeramento delle sanzioni ed interessi, il pagamento in favore dei professionisti creditori del 15% (quindici) dell'onorario dovuto e il 10% (dieci) a favore degli Istituti bancari quali crediti chirografari;

visto il provvedimento del 6.05.2025 con cui è stata dichiarata aperta la procedura di concordato minore;

rilevato che dalla relazione dei gestori della crisi depositata in data 6.08.2025 risulta che all'esito delle votazione solo i singoli professionisti hanno aderito, mentre gli Istituti bancari non hanno aderito o non hanno dato riscontro (BNL), l'Agenzia Entrate Riscossione ha chiesto il riconoscimento dell'intero debito e l'Agenzia Entrate ha espresso il proprio dissenso alla proposta transattiva;

considerato che quanto alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 80, comma terzo, CCII, appare palese la maggior convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa della liquidazione controllata atteso che, a fronte dell'assenza dei beni e utilità aggredibili nell'ambito della liquidazione controllata verrebbe certamente meno l'apporto della finanza esterna, così come rilevato dagli



stessi gestori della crisi” *Si evidenzia che la proposta come formulata risulti maggiormente conveniente per i creditori (privilegiati e non) rispetto all'alternativa liquidatoria dato che, nel caso di specie, non sussistono beni utilmente liquidabili. L'Ing. Fusacchia come documentato non possiede proprietà immobiliari e percepisce esclusivamente reddito da pensione”;*

ritenuto, quindi, che nel caso di specie sussistono i requisiti per l'omologazione della proposta concordataria formulata dal ricorrente consistente:

- nella messa a disposizione della somma di euro 120.000,00 da parte di terzi in un'unica soluzione;
- nel pagamento dei compensi degli OCC salva la liquidazione da parte del Tribunale all'esito della esecuzione del concordato;
- nel pagamento dei creditori come da tabella allegata a pag.2 e 3 della integrazione del 18.04.2025 e della relazione integrativa depositata dagli OCC;

verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano;

preso atto che sebbene non sono state raggiunte le maggioranze ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.80, terzo comma, CCII;

visto l'art. 80 CCII;

P.Q.M.

Omologa la proposta di concordato minore depositata da Sergio Fusacchia alle condizioni tutte di cui al ricorso e alla modifiche ed integrazioni successive;

dispone che l'OCC – Gestore della crisi -nominati curino la pubblicazione della sentenza mediante l'inserimento nell'apposita areweb del Tribunale e nel registro delle imprese, se il debitor sia iscritto;

dispone che il ricorrente compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

dispone che i Gestori:

1. vigilino sull'esatto adempimento del concordato, risolvino le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopongano al Giudice delegato;
2. riferiscano entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza e, successivamente, ogni sei mesi al Giudice delegato sullo stato dell'esecuzione con apposita e particolareggiata relazione, riportante la puntuale indicazione delle attività svolte, le spese sostenute ed attestando il regolare svolgimento delle attività previste;
3. provvedano a richiedere al giudice l'autorizzazione allo svincolo delle somme;
4. terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presentino al Giudice una relazione finale, in cui si dia conto se il piano è stato regolarmente e correttamente eseguito e chiedano, altresì, la liquidazione del proprio compenso, formulando, solo successivamente, l'autorizzazione al pagamento;



4. segnalino al Giudice delegato tempestivamente ogni regolarità idonea ad incidere sulla corretta, integrale e tempestiva esecuzione del concordato indicando quali siano gli atti necessari per consentire di adempiere agli obblighi assunti con la proposta omologata al fine di consentire al Tribunale l'esercizio dei poteri di cui all'art. 81, quarto comma, CCII;

5. segnalino al Giudice delegato, sentito il debitore, se il piano è divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.

Si evidenzia:

- a) che ai sensi dell'art. 81, terzo comma, CCII, i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in esecuzione in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 78, secondo comma, lett. a)CCII;
- b) che ogni compenso, anche corrisposto da terzi, per l'OCC deve essere preventivamente liquidato dal Giudice delegato e che l'OCC non può trattenere importi a lui spettanti se non previa autorizzazione al pagamento da parte del Giudice delegato;
- c) che, salvo quanto previsto dall'art. 81, quinti comma, CCII ai sensi dell'art. 82 CCII, il concordato può essere revocato, su istanza di un creditore, del P.M. o di ogni altro interessato, solo quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- d) che la domanda di revoca non può essere proposta decorsi sei mesi dalla relazione finale.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e ai Gestori della crisi e per gli adempimenti di legge.

Roma, 15 settembre 2025

Il Giudice Designato
Dott.ssa Daniela Cavaliere

